

Codice DB1009

D.D. 22 giugno 2011, n. 191

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto denominato P03, ubicato in localita ' Prato Grande, nel Comune di Oleggio Castello (NO), integrata con l'area di salvaguardia gi esistente - approvata con determinazione n. 273 del 22 luglio 2002 - dei pozzi PA1, PA2 e PA3, ubicati nella medesima localita' e a servizio dell'acquedotto di Arona (NO).

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

a) L'area di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati *P03, PA1, PA2 e PA3*, ubicati in localita' Prato Grande, é definita come risulta nell'elaborato "Tavola 8 – Aree di salvaguardia complessive pozzi in loc. Prato Grande – Scala 1:3.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell'area di salvaguardia del pozzo *P03* è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 15,00 l/s; tale area è stata poi integrata con quella già esistente dei pozzi *PA1, PA2 e PA3* (approvata con determinazione n. 273 del 22 luglio 2002) andando a ridefinire un'unica area di salvaguardia per tutti e quattro i pozzi *P03, PA1, PA2 e PA3*. L'area di salvaguardia è stata determinata, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall'esercizio contestuale dei quattro pozzi ed è stata dimensionata utilizzando per il calcolo delle isocrone le portate estraibili contemporaneamente dai quattro pozzi, secondo la portata massima prevista per ciascuno di essi.

c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

d) Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

e) In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

f) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa; l'accesso in tali

zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- accertare le condizioni di tenuta dei collettori fognari all'interno dell'area di salvaguardia e realizzare prioritariamente i tratti fognari necessari alla messa in sicurezza degli scarichi provenienti dai fabbricati esistenti nell'area di salvaguardia medesima, risultando tale comparto del territorio comunale non connesso alla rete fognaria e ad allacciare alla rete fognaria comunale, nel più breve tempo possibile e con un manufatto strutturato con i migliori criteri di sicurezza disponibili, gli stessi fabbricati non ancora collettati;
- procedere all'interno dell'area di salvaguardia alla verifica di tenuta degli scarichi civili, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;
- provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo ai laghetti di cava citati in precedenza;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- nell'ambito dei controlli analitici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, realizzare un piano di monitoraggio delle acque in arrivo alle opere di captazione.

g) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

h) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Oleggio Castello affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio